

LA COMPOSIZIONE PER L'OMICIDIO E L'ORIGINE DELLA PENA NELLE CON- SUETUDINI DEI SOMALI MERIDIONALI

1. — La composizione per l'omicidio — ed in genere per i delitti di sangue e per quelli che a cagione della loro particolare natura e gravità provocano maggior danno e destano maggiore allarme sociale — è il primo passo che i cosiddetti popoli primitivi o barbari fanno verso la eliminazione della vendetta (1). Se ben si considera il processo per cui dalla reazione illimitata contro l'offesa si perviene alla convenzione che ristabilisce la pace tra i gruppi in conflitto, nel che consiste la composizione, si scorge quanto sia di vero, sotto un'espressione che può sembrare eccessiva, nella definizione che un nostro etnografo-giurista ha dato del diritto, ponendo come finalità di questo « la limitazione consuetudinaria della vendetta primitiva, delle sopravvivenze e delle trasformazioni storiche di essa » (2).

Fondamentale per lo studio delle istituzioni penali primitive ed in genere per la soluzione di importanti problemi relativi alla genesi del diritto è il tema che ci proponiamo di trattare, presentando alcune consuetudini delle tribù della Somalia meridionale (3). Questi problemi sono, al postutto, quegli stessi che interessano il processo di formazione dei gruppi sociali; la natura dei legami che si creano tra gruppo e gruppo in una fase che possiamo chiamare prestatuale, legami che tuttavia hanno carattere politico: il costituirsi infine di quelle consuetudini che, in popoli privi di leggi scritte, rappresentano il loro diritto obiettivo, la norma giuridica che si differenzia, per la sua essenzialità, dalla norma del costume (4).

Ma, come è stato osservato da un noto penalista, che in un succinto manuale non ha disdegnato di occuparsi anche del diritto penale primitivo, la conoscenza di questo non è possibile se non si chiarisca il carattere delle formazioni sociali entro le quali si produce il diritto stesso, con una determinazione della essenza dei vari tipi di gruppi interessati: la tribù, il clan, la famiglia (5). Esclusa, invero, l'organizzazione statale in senso proprio, la quale riassume

(1) Per i reati non di sangue la rappresaglia è l'equivalente della vendetta e si esercita sopra tutto sulle cose mediante prede e guasti.

(2) G. MAZZARELLA, *Gli elementi irriducibili dei sistemi giuridici*, vol. II, pag. 568.

(3) Con questa designazione geografica si intendono i territori tra i fiumi Webi Scebèli e Giuba sino ai limiti settentrionali dell'antica nostra colonia somala.

(4) Per la differenza tra norma consuetudinaria e norma del costume rinvio a N. BOBBIO, *La consuetudine come fatto normativo*, Padova, Cedam, 1942, in ispecie pag. 76: « Regola essenziale ad un gruppo sociale è quella senza la quale il gruppo, in quel determinato stadio della sua evoluzione storica, non potrebbe attuare il fine per cui è sorto; o più genericamente, è quella regola che pone in essere i rapporti necessari di convivenza ».

(5) E. GARÇON, *Le droit pénal - origines, évolution, état actuel*, Paris, Payot, 1922, pagg. 27-28.

in sè i poteri e dirige gli organi della giustizia, importa sopra tutto ricercare come si organizzino, in quegli aggregati, l'applicazione delle sorgenti norme consuetudinarie.

Si entra così in un campo poco noto, in quanto che le sintesi che si son volute fare esponendo le istituzioni dei popoli primitivi viventi — in mancanza anche di sufficienti dati documentali sugli antichi diritti storici — hanno condotto a conclusioni che a noi sembrano troppo semplici e ad ogni modo frammentarie. Sicura conquista, tuttavia, della scienza è di avere distinto due circoli indipendenti di rapporti giuridici in genere, e penali in ispecie; di cui l'uno è rappresentato dai rapporti che si svolgono tra i membri del gruppo politico-parentale, l'altro dai rapporti correnti tra gruppi politico-parentali diversi. Ma per qualificare questo secondo ordine di rapporti si è ritenuto bastevole il ricorso ad una equiparazione, quella cioè col diritto internazionale, e sul concetto di questo si è costruito un diritto intergentilizio (6).

Ma, poichè la formazione dei gruppi sociali è fenomeno assai complesso, difficile riesce, se non si ricorra all'indagine analitica a mezzo di accurati metodi etnografici, definire i vari circoli di cui il processo di aggregazione consta; definirli cioè sotto il profilo giuridico. La equiparazione, di cui si è detto, non sarebbe per sè eccessiva o aberrante se fosse anche volta a specificare quali sono i gruppi sociali che si paragonano alle « nazioni ». A tal fine si sogliono prendere in particolare considerazione i gruppi tipici, a carattere politico-parentale, che assolvono ai compiti della difesa individuale e collettiva. Essi sono, nei popoli storici, la *gens* romana, il *clan* celta, la *sippe* germanica, la *zaarugna* slava; e, nelle nostre popolazioni coloniali, la *lahma* tripolitana, la *àila* cirenaica, la *rer* somala, la *gosa* galla, la *enda* abissina.

2. — Il problema storico e giuridico della *gens*, che, nonostante la resistenza di alcuni scrittori, è stato in gran parte risolto, con l'ausilio sopra tutto della comparazione etnografica, — la quale colma le lacune documentali per i popoli classici, Elleni e Latini, e per quelli ancora dei cicli storici germanico e slavo, — tale problema non esaurisce le necessità che giustamente il GARÇON ha intraveduto (7). E ciò perchè, indipendentemente dalla definizione che della *gens* e dei gruppi similari di altri popoli è stata data con tutta esattezza o con grande approssimazione, per una illegittima illazione che da quella definizione si

(6) La qualifica di « intergentilizio » data al diritto dei gruppi sociali di cui ci occupiamo può tuttavia accettarsi se vi si comprendano, oltre i rapporti tra « gentes » (*gens* in senso tecnico), anche i rapporti tra i gruppi superiori o « tribù », per i quali si potrebbe parlare di un diritto « intertribale ».

(7) Alludo alla vecchia questione, dibattuta dagli storici di Roma, se la *gens* preceda o segua in tempo la *tribus* e la *civitas*. Nonostante che la nota opinione del NIEBUHR, la quale rappresenta un inesplicabile oscuramento nella limpidezza delle altre sue induzioni, sia stata battuta dal MOMMSEN e dal nostro BONFANTE, il DE SANCTIS ha riesumato la teoria niebuhriana e di recente l'ha accolta anche G. CARDINALI (ved. voce « Genti » in Enciclopedia Italiana Treccani), sostenendo fra l'altro che « in tempi primitivi è molto se due famiglie tengono conto della loro origine da fratelli, e non si risale oltre due o tre ascendenti dell'albero genealogico »: la quale affermazione discosta i più elementari risultati dell'etnologia.

è tratta, si è creduto che le *gentes* (adopero il termine romano per indicare anche i gruppi similari suindicati) vivano in istato di completo isolamento tra loro, sembrando che ciò debba essere necessaria condizione della loro autonomia.

Ora non si può escludere che un tale stato di isolamento possa sussistere talvolta; ma certo è che esso non può essere che temporaneo, dacchè il gruppo che volesse seguire in perpetuo una tale norma di vita si condannerebbe da sè stesso all'estinzione, non potendo sopravvivere politicamente ai gruppi più forti che gli stanno d'intorno. E' invece norma costante che i gruppi gentilizi a carattere politico cerchino nel rapporto federativo l'equilibrio delle forze, e che trovino la possibilità di creare un tal genere di rapporto anzitutto in quei circoli superiori che sono dati dal fenomeno tutto naturale di una parentela indefinita che va oltre il circolo propriamente gentilizio. Poichè parentela e *gens* sono concetti diversi: la *gens* è un gruppo di parenti organizzato politicamente e, nei popoli di cui ci occupiamo, è un gruppo parentale agnatizio, che si forma cioè sulla discendenza per ordine virile; mentre la parentela segue il duplice ordine naturale, virile e femminile (8).

Ma non la sola parentela è il perenne vivaio onde si formano le sovrastrutture della *gens*: queste trovano alimento anche nelle alleanze di natura economica: nella necessità di render comuni i pascoli e le abbeyerate, di risolvere complesse questioni per la spartizione di terre da coltura; od anche di mera natura politica, quali le coalizioni per la guerra.

Su questa duplice base, della parentela o dei rapporti politico-economici, si costituiscono quei più vasti consorzi che sogliamo chiamare tribù; le quali pertanto possono avere una duplice natura, come già ben vide il Niebuhr, personale o territoriale (9).

Ma il fenomeno, nell'aspetto giuridico, non può esser considerato soltanto nei due termini estremi, *gens* e tribù; deve attendersi invece anche all'esistenza di membri intermedi. Di questa necessità ci eravamo resi conto, or sono più che vent'anni, quando imprendemmo a studiare le istituzioni dei Somali meridionali (10). Nell'espone i risultati di quei nostri studi per la parte relativa alla proprietà, premettemmo un'accurata analisi dei gruppi sociali, distinguendoli, secondo il modo di formazione, in gruppi gentilizi e gruppi federali, e degli uni e degli altri dimostrando la complessa organizzazione ed in ispecie l'esistenza di serie numerose di gruppi sottostanti l'uno all'altro, dal gruppo massimo, e cioè la più vasta federazione, al gruppo minimo che è la famiglia ristretta. Stabilita, in concreto, tutta questa gerarchia di gruppi, riferimmo le diverse istituzioni a questo od a quel gruppo nel quale esse avevano vigenza ed in relazione al quale i vari rapporti giuridici avevano effetto.

Con questo metodo di rilievi si otteneva un risultato veramente importante per il giurista, e cioè la constatazione di consuetudini diverse, e talvolta del tutto opposte, nelle differenti cerchie di aggregati sociali e quindi la mancanza di un unico concetto del diritto e del torto che trovasse rispondenza in una uni-

(8) Su questo argomento di capitale importanza, dei rapporti tra la *gens* o *clan* e la parentela agnatizia o cognatizia, rinvio a VINOGRADOFF, *Principes historiques du droit - Le droit de la tribu*, Paris, Payot, 1924, pag. 314 segg.

(9) NIEBUHR, *Storia Romana*, vol. 2° (Ed. Bizzoni, Pavia, 1832), in ispecie il capitolo « Le case patrizie e le Curie ».

(10) Ved. M. COLUCCI, *Principi di diritto consuetudinario della Somalia Italiana meridionale - I gruppi sociali e la proprietà*, Firenze, « La Voce », 1924.

ca amministrazione, se così può dirsi, della giustizia. Chè anzi non solo appariva a luce meridiana una assai netta distinzione tra una giustizia propria del gruppo gentilizio ed una giustizia propria del gruppo federale; ma, ciò che era forse nuovo in questo campo di studi, appariva tutta una gradazione nello sviluppo e nella applicazione dei vari istituti in rapporto a quei gruppi intermedi di cui ho detto, gradazione che rappresenta il processo formativo delle istituzioni tipiche della gens e della tribù.

Seguendo lo stesso metodo abbiamo studiato gli istituti penali delle popolazioni somale meridionali, ed intendiamo qui darne per la prima volta contezza trattando uno degli argomenti più importanti, la composizione da delitto, con speciale riguardo all'omicidio (11). Da nessun altro tema, come forse da questo, si possono trarre conclusioni definitive sulla natura dei gruppi sociali in rapporto specialmente al fenomeno giuridico, al suo sorgere e costituirsi, al rafforzarsi di quei rapporti che debbono qualificarsi propriamente giuridici di contro a quelli meramente etici. E da tali conclusioni si traggono indubbiamente elementi fondamentali per determinare quale sia il punctum saliens del passaggio dalla tribù allo Stato.

3. — Le istituzioni che descriviamo appartengono a quei vasti gruppi che vanno sotto il nome di Dighil e Rahanwîn, gruppi dei quali si è dato la descrizione analitica in altro scritto (1). Ci limitiamo qui a dire che sotto il nome di Dighil si comprendono grandi unità, di cui tre hanno stanza nelle regioni che si estendono dal medio Giuba al basso Scebèli. Tali unità sono i Dabarre e gli Irole nella regione del Doy, i Giddu a sud-est di questa sino alle rive dello Scebèli. Questi tre grandi gruppi, sia per comunanza di origine di alcune frazioni preeminenti in essi, sia per contiguità di sedi e per un intreccio di rapporti, come reciprocità di pascoli e di abbeverate, sono legati da vincoli di amicizia. Non hanno, peraltro, nè capi nè assemblee comuni, ma godono ciascuno di un'autonomia che li fa apparire come entità indipendenti.

Ad oriente di questi gruppi Dighil hanno loro dimore altri numerosi gruppi che vanno sotto il nome comune di Rahanwîn. Questi, come altrove notavo, « rappresentano la massima espressione di un processo formativo dei gruppi, nel quale gli elementi o nuclei originari Dighil sono stati ingrossati e talvolta quasi sommersi dagli elementi aggregati e provenienti così dalle altre stirpi somale — Hawiya, Dir, Daròd —, come da quelle che già ebbero dominio nella regione, i Galla, non senza poi l'afflusso di genti ritenute inferiori, quali gli Eile, i Ribì. Questo processo distaccò i Rahanwîn dagli altri gruppi Dighil, come i Dabarre, i Giddu, gli Irole » (13).

(11) Le inchieste, sulle quali è basato questo studio, furono eseguite negli anni 1921 e 1922 e rappresentano perciò lo stato delle popolazioni in quel tempo. Gli informatori indigeni sono quegli stessi indicati per ciascuna tribù a pag. IX segg. del libro citato e nota precedente (*Principi*, ecc.).

(12) Ved. in *Principi* cit. i quadri generali e particolari dei gruppi, rispettivamente a pagg. 102 segg. e 119 segg. ed i cap. II e III della Parte I. Per notizie più diffuse dal lato storico, in ispecie sui Giddu, rinvio allo scritto fondamentale del CERULLI, *Le popolazioni della Somalia nella tradizione storica locale*, estr. dai Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, 1926.

(13) *Principi* cit., pag. 102.


I Rahanwîn ci appaiono come una grande e forte federazione di tribù, che a sua volta si distingue in federazioni minori, come i Merèfle o Sièd (« gli Otto ») e gli Alèmo o Sagàl (« i Nove ») e, tra i Merèfle, i gruppi del Bay e quelli dell'Argàn, nomi, questi ultimi, di due regioni. Tra i Rahanwîn emergono per importanza, numero e potenza gli Helài (o Elay) che hanno stanza nei territori circostanti Buracaba: da non confondersi con gli Helài del Baidò, loro clienti, nei quali è più accentuato il tipo somatico misto di elementi di probabile origine bantu.

Oltre che alle genti suddette portiamo il nostro esame a due altre grandi unità.

Nella parte nord-est del territorio di signoria dei Tunni che fan capo a Brava, e dei quali godono la protezione, hanno stanza cinque gruppi federati che han pure nome di Tunni, ma che si distinguono dai primi dal nome locale di Torre (14).

A confine con gli Helài sino alle rive del Webi Scebèli si son posti, dopo una emigrazione dal nord, dai limiti delle popolazioni Galla Borana, i Gherra appartenenti a stirpi diverse da quelle ora nominate e che con gli Helài sono in perenne conflitto, mentre conservano rapporti di buon vicinato con i Dighil (15).

Giddu, Dabarre, Irole, Helài, Tunni-Torre e Gherra sono i raggruppamenti maggiori dei quali dobbiamo occuparci. Ma lo studio analitico delle istituzioni loro sarebbe impossibile se non scendessimo a distinguere i gruppi sottostanti, nei quali quelli maggiori si dividono. E' perciò necessario nominarli rappresentandoli nei seguenti schemi.



(14) *Principi* cit., pag. 145-6.

(15) *Principi* cit., pag. 113-4.

IROLE	}	Randil-wen	}	Dalle	}	Garuàle		
		Ussùr		Warasle				
						Gal Dofolla		
						Au Gelàn		
		Randil-ièr		(gruppi similari ai precedenti)				
HELAI	}	Bohoràd		(gruppi similari ai seguenti)				
		Nassie	}	Alèmo	}	Rer Antàu		
				Madawina		Dal Hassàn		
						Revie		
Ghedafàde		(gruppi similari ai precedenti)						
TUNNI di Torre	}	Cumma	}	Maàden	}	Awò		
				(Sidda min Ali)		Barcàn		
				Meghèt-wina		Wahe		
		Moghentolle						
		Galandèra						
		Min-ierè						
		Gamèle						
GHERRA	}	Tuf	}	Ali	}	Sabdòua		
				(gruppi similari ai precedenti)		Cule		
								Barrah
								Ghedi
								Gies
								Medik Raalle
		Aǒdòle	}	Dol	}	Dugulle		
				Tubàde		Desdemèt		
				Calwine		Scidòle		
				Much				
		Ghoragnò		(gruppi similari ai precedenti)				

A questi quadri dei gruppi dobbiamo riferirci nell'esame dell'istituto della composizione; ed a tal fine ci serviremo dei loro nominativi. Quale sia la qualifica da darsi ai vari gruppi, nella multiforme terminologia degli etnologi, ha per noi interesse secondario. Delle denominazioni indigene una sola appare usata a designare il gruppo gentilizio: *rer*; mentre il termine *qabilah*, mutuato agli Arabi, può designare qualunque raggruppamento più vasto della *rer* e perciò non è idoneo a rappresentare senza equivoco il gruppo al quale dobbiamo riferire una data istituzione od un qualsiasi rapporto giuridico. D'altra parte anche il termine *rer* può dar luogo ad equivoci, perchè bene spesso serve, nell'uso indigeno, a designare gruppi agnatizi soprastanti, e cioè più estesi, o gruppi agnatizi sottostanti, e cioè meno estesi, della gens, intesa questa come

il gruppo gentilizio tipico (16). Tuttavia, con queste riserve, possiamo denominare *tribù* il gruppo maggiore (come Giddu, Dabarre, ecc.), *sotto tribù* il gruppo successivo (come Sefèr, Wegis, Dirmedò, Ieràn, ecc.), frazione o gruppo di *rer* il terzo (come Sefèr-iur in Giddu Merèr in Dabarre, Alèmo in Helài, Maàden in Tunni, Ali in Gherra). Il quarto gruppo in Giddu (come Oldà) in Dabarre (come Galmedò) in Helài (come Rer Antau, Dal Hassàn, ecc.) in Tunni (come Awò) rappresenta propriamente la *rer* (gens). Il quinto gruppo in Giddu (come Moomùt) in Dabarre (come Hisle) in Tunni (come Calme) è un gruppo agnatizio che va già costituendosi in *rer* autonoma e ne ha, ma solo in parte, gli attributi. Si deve osservare che in Iròle *rer* e gruppo agnatizio nel senso suddetto sono dati dal terzo e quarto gruppo (Ussùr e Au Gelàn) e che in Gherra, dopo le frazioni o raggruppamenti di *rer* (Ali e Addòle) e dopo la *rer* al quarto ordine (come Sabdòua e Tubàde) vengono i gruppi agnatizi al quinto ordine (come Taàle e Dugulle) ed anche, al sesto ordine, un'ulteriore specificazione di gruppi agnatizi (come, — in Taàle, — Barrah, Ghedi, ecc.).

Non è qui luogo di dilungarsi sul processo di formazione di tali gruppi, che altrove abbiamo chiarito (17).

4. — Passiamo a descrivere il complesso di consuetudini che vigono, in materia di omicidio nel rapporto vendetta-composizione, tra i gruppi dei diversi ordini sopra riferiti.

Ed anzitutto tra i grandi gruppi che abbiamo denominato tribù. Tra Giddu, Dabarre ed Iròle non si esercita la vendetta, ma si addiviene alla composizione con le modalità di cui si dirà più oltre. La ragione che se ne dà è che le tre tribù derivano da un unico ceppo (Dighil) e che fra di esse esistono stretti rapporti di amicizia. A composizione pure si addiviene fra le tribù suddette e gli Helài, ed anche tra le stesse ed i Gherra, ma con modalità diverse nelle due ipotesi. Tra Helài e Gherra, invece, non è ammessa la composizione, ma si fa luogo alla vendetta: fra queste tribù vi è una inimicizia che le pone di continuo in istato di guerra, e ciò a cagione dei contrasti per l'occupazione delle terre del ghel-ghel (la zona di pascoli in riva destra del Webi sino alla regione dei Bur) e per l'uso dei pozzi. Fra Tunni Torre e tutte le tribù suddette si addiviene alla composizione.

Quali siano le norme che regolano la composizione fra i grandi gruppi detti tribù vedremo dopo aver considerato il regolamento della composizione in seno a ciascuna tribù. Ma devesi anzitutto rilevare che entro il gruppo che abbiamo definito come *gens*, e cioè la *rer*, ed a fortiori entro i sottostanti gruppi agnatizi, non si concepisce vendetta e quindi neanche quel suo sostitutivo che è la composizione. Il delitto può solo dar luogo a sanzioni stabilite dal costume e regolate da quella speciale giurisdizione che esercitano i capi dei singoli gruppi o gli anziani (achiàr).

Ogni tribù ha un suo sistema di composizione, in ispecie per quanto riguarda la qualità e la quantità delle prestazioni, le quali vengono a costituire

(16) Per questi termini e per altri che ometto ved. *Principi*, pag. 28 segg. e, per le analogie con le popolazioni arabe e berbere, ved. COLUCCI, *Il regime della proprietà fondiaria nell'Africa Italiana*, vol. I, Bologna, Cappelli, 1942, pag. 61 segg.

(17) *Principi*, nei luoghi già citati.

una vera e propria tariffa. Elementi principali e comuni a tutte le tribù sono il *semèn* (anche: *sebèn*, in Tunni, e *suèn*) e la *diyah* o *digh* (18): il primo, consistente generalmente in una pecora od una capra, segna la tregua tra i gruppi in conflitto ed arresta subitamente l'esercizio della vendetta; la seconda è il prezzo del sangue. Ma, come vedremo, oltre questi elementi comuni, ve ne possono essere altri specifici di questa o quella tribù o di più tribù, consistenti in prestazioni accessorie alle due anzidette e tuttavia preliminari alla *diyah*. Talvolta tutte le prestazioni, principali ed accessorie, vengono considerate nel loro complesso di valore dacchè tutte concorrono a formare il corrispettivo dovuto per evitare la vendetta.

Le consuetudini che passiamo a considerare hanno dunque vigenza entro il gruppo maggiore e cioè nei rapporti tra i gruppi che vengono dopo il primo (tribù) secondo il quadro che sopra abbiamo presentato, ed esclusi i gruppi sottostanti al quarto (*rer*, *gens*). E' perciò regola che tra una *rer* e l'altra si faccia luogo a composizione; peraltro non è raro che il delitto sia perdonato quando il sentimento della comunità di sangue sia ancora vivo fra detti gruppi. Il perdono importa che venga abbuonato il pagamento della *diyah* e che sia corrisposto soltanto il *semèn* oppure anche taluna delle prestazioni accessorie.

5. — La consuetudine dei Giddu è la seguente. La composizione di un uomo è di 400 talleri, di cui 200 rappresentano le prestazioni preliminari ed accessorie e gli altri 200 la *diyah*. Le prime sono: *a*) *semèn* consistente in una pecora una volta tanto ed in 9 talleri per tre volte (27 talleri): i primi 9 talleri, che si danno insieme con la pecora, prendono il nome di *dub-hir*, che significa « legato alla coda » (s'intende, della pecora); *b*) *hun-man*, consistente in 10 talleri, che, secondo i miei informatori, avrebbe il significato di scongiurare il male arrecato; *c*) *ghet-hawâl*, che significa « oggetto per la tomba » (19), consistente in 7 manzi di quattro anni; *d*) *maràda*, che significa « detenuto », « prigioniero », di 14 talleri; *e*) *gogolcà* di 40 talleri. Su quest'ultima prestazione richiamo l'attenzione, perchè, come si dirà, ha una funzione che caratterizza in modo particolare la struttura dell'istituto della composizione presso le genti in questione.

Gli altri 200 talleri costituenti la *diyah* sono corrisposti in bestiame e cioè in 50 capi bovini, di cui 49 giovenche di tre anni ed un bue.

Il pagamento della composizione grava sull'omicida, aiutato dalla sua *rer*. Quanto ai destinatari della composizione, invece, si distingue. Delle prestazioni preliminari od accessorie le prime tre spettano ai parenti (gruppo agnatizio) ed il *ghet-hawâl* in ispecie al parente prossimo che è tenuto a curare la sepoltura

(18) La *diyah* in diritto musulmano è il prezzo del sangue che si applica in caso di omicidio involontario, mentre per l'omicidio volontario si applica il talione, *qisas*, a meno che gli agnati perdonino il colpevole o transigano con esso. Ved. HALIL, *Il Muhtasar o Sommario del diritto malechita*, traduz. SANTILLANA, pag. 661 segg., e per le divergenze nel rito sciafeita ved. B. DUCATI, *Manuale per lo studio del diritto musulmano*, Roma, 1928, pag. 281 segg. Il termine *diyah* (anche corrotto in *diyjo*) è usuale nei Somali meridionali così come il termine indigeno *digh* che significa « sangue ».

(19) In alcune tribù (ved. oltre *Iròle*) invece di *ghet* sta la parola *gal*, cammello, forse in ricordo di tempi precorsi, poichè attualmente nei Somali meridionali, a quanto mi consta, le pene pecuniarie sono sempre conteggiate in bovini.

della vittima; le ultime due ai capi, e precisamente il *maràda* ai capi della tribù, il *gogolcà* agli *achiàr* o anziani della *rer* cui apparteneva la vittima. La *diyah* spetta agli eredi di questa secondo l'ordine stabilito dalla consuetudine gentilizia (20).

Nell'ipotesi, cui abbiamo già accennato, di perdono da parte della *rer* della vittima, l'omicida deve corrispondere soltanto le prestazioni preliminari ed accessorie, eccettuato il *gogolcà*, quella prestazione cioè che dovrebbe andare a favore degli anziani della *rer*. Particolare, questo, assai importante in quanto dimostra che come il perdono viene dato dal gruppo gentilizio direttamente offeso così la rinuncia alla composizione tocca anzitutto i rappresentanti del gruppo stesso; riman ferma invece la prestazione spettante ai capi del gruppo massimo, la tribù, e cioè il *maràda*.

In caso di omicidio commesso da uomo su donna la *diyah* è di 50 talleri in moneta; in quello commesso da donna su donna non v'è *diyah*, ma soltanto il *semèn*. A quest'ultima ipotesi è parificata quella dell'omicidio commesso da impubere. Ma non sono questi soltanto i casi in cui l'elemento soggettivo del reato è preso in considerazione dai Giddu. Quando risulti chiaramente che l'omicidio è stato involontario sono dovute solamente le prestazioni preliminari ed accessorie. Talvolta anzi si corrisponde il solo *semèn* (21).

6. — La composizione dell'omicidio presso gli *Iròle* consta del *semèn* di una pecora, del *gal-hawalèt* di un bue e della *diyah* di 10 buoi. Le prime due prestazioni sono corrisposte dall'omicida o dall'agnato prossimo di lui; la *diyah* è pagata dall'omicida, se ha beni, o comunque sino a concorrenza delle sue at-

(20) Questo ordine è il medesimo nelle varie tribù; vedi perciò oltre in Tunni di Torre. Gli informatori si mostrano spesso perplessi se anteporre il padre ai figli. Ritengo che si tratti dell'identico fenomeno che ho rilevato nelle tribù cirenaiche e riferito in *Regime della proprietà fondiaria nell'A. I.* già cit., pag. 270.

(21) Il concetto di « involontario » abbraccia le ipotesi così della colpa come dell'errore, del caso, ecc., non diversamente che pel diritto musulmano dal quale sembra siasi ricevuta dai Somali la distinzione tra omicidio volontario (intenzionale) ed omicidio involontario. E' degno di nota che in diritto musulmano, poichè talione e *diyah* sono regolati dalla legge ed eventualmente applicati sotto la vigilanza dell'autorità pubblica, manca un istituto corrispondente al *semèn*. Ed è pure degno di nota che, nella nostra Somalia, allorchè la *diyah* viene corrisposta per tramite dell'autorità governativa o in giudizio davanti all'autorità giudiziaria, non vengono corrisposti nè il *semèn* nè le altre prestazioni accessorie, e ciò non per statuizione legislativa o giudiziaria, ma ad opera della stessa consuetudine indigena, la quale, adattandosi al nuovo ordine di cose, ha spontaneamente eliminato dalla composizione quegli elementi che non avevano più ragione di sussistere. Invero il *semèn* in modo particolare non ha carattere di pena, ma di offerta per sospendere l'esercizio della vendetta. Nell'istituto romano del « *subicere arietem* », nell'ipotesi « *si telum fugit magis quam iecit* » (*Lex XII tabularum*, VIII, 24), si ha una perfetta analogia con l'istituto del *semèn* in funzione dell'omicidio involontario; e' pertanto del tutto esatta mi sembra l'affermazione di ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, 1942, pag. 72, che il *subicere arietem* « non ha funzione di pena, ma è soltanto un mezzo per rimuovere la maledizione divina nascente dal sangue sparso, lasciando compiere sul capro espiatorio un simulacro di vendetta »; mentre non mi sembra colpisca nel vero il FERRINI, *Diritto penale romano*, 1902, pag. 40, quando, contro l'opinione del MOMMSEN, ivi cit., afferma che la norma suddetta « non va considerata quale modificazione di un diverso principio antecedente » e richiama genericamente a conferma il diritto di altri popoli ariani e non ariani. La consuetudine somala potrebbe dimostrare il contrario.

tività, delle quali viene spogliato anche coattivamente; se egli sia del tutto privo di beni i di lui fratelli si liberano dall'obbligo solidale corrispondendo soltanto tre buoi; nulla invece devono gli altri agnati o cogentili, i quali si limitano a chiedere il perdono che la consuetudine vuole sia loro accordato.

Destinatari di tutte le prestazioni di cui consta la composizione sono gli eredi della vittima secondo la norma di successione.

7. — Veniamo alla consuetudine degli Helài. Presso questa tribù esiste un gruppo, i Walamogga, aggregatisi al tempo della emigrazione degli Helài dalle regioni dell'alto Webi a quelle di attuale occupazione. Essi, ripetendo la loro origine da uno scech Hussèn Baliàle, sono considerati come « gente di religione » e godendo perciò un particolare prestigio di fronte a tutti e tre i ghember Helài, sono particolarmente idonei alla funzione di pacieri nelle questioni più gravi che interessano i gruppi della tribù (22).

Avviene pertanto che quando è commesso un omicidio entro la tribù, l'omicida si affretta a cercare asilo in casa di un Walamogga, mentre i capi dei tre ghember Helài si recano in casa dell'omicida e vi si insediano. I parenti della vittima, a loro volta, ricercano l'omicida e, conosciuto il luogo del suo rifugio, se ne tornano a casa loro. Allora il Walamogga che ha dato asilo all'omicida si reca a casa di questo, ove già si trovano i capi Helài, e dice loro: « Helài, l'uomo che ha ucciso è venuto nella mia casa; non uccidetelo ». I capi Helài escono e tengono consiglio; poi tornano e dicono: « L'uomo non sarà ucciso. Voi attendete; noi andiamo a pregare i parenti del morto ». Così fanno i capi e, ottenuto il consenso dei parenti, vanno, insieme con questi, dal Walamogga che ha dato asilo all'omicida e dicono: « Helài, Walamogga, i parenti hanno perdonato; pregate Iddio ». La pace è fatta, e non resta all'omicida che pagare la composizione stabilita dalla consuetudine. Finchè l'omicida è in casa e sotto la protezione del Walamogga nessuno può toccarlo. Invece, se egli si rifugia presso altri che non sia Walamogga, anche se fosse uno dei maggiori capi Helài, può essere ucciso da coloro che hanno diritto ad esercitare la vendetta, e cioè dagli agnati della vittima.

La composizione tra Helài consta di 10 capi bovini che spettano agli eredi della vittima ed in 8 capi che vengono distribuiti tra i maggioretti della tribù; oltre prestazioni accessorie in cibarie, come caffè, dura, ecc. le quali vengono consumate in un banchetto a cui partecipano i capi ed i parenti della vittima.

E' da notare che in antico, e sino a settanta anni or sono, vigeva una consuetudine diversa. L'omicida era consegnato ai parenti dell'ucciso, i quali esercitavano sulla sua persona il talione. Questo veniva eseguito dall'agnato prossimo della vittima mediante la stessa specie di arma e con le stesse modalità in cui l'omicidio era stato commesso. L'esecuzione si faceva sul lato orientale del *bur* (altura rocciosa) dell'Hacaba. Esempio, questo di *noxae datio* che raramente si rinviene tra i Somali.

8. — Veniamo ora alla consuetudine dei Tunni di Torre. La composizione dell'omicidio è stabilita in 500 talleri se la vittima è maschio, in 400 se è donna.

(22) Un piccolo gruppo di religiosi, gli Schech Mumin di Buracaba, esercitano una funzione analoga a quella dei Walamogga.

Di questa somma parte rappresenta le prestazioni preliminari ed accessorie, parte il prezzo del sangue (*diyah*).

Consideriamo la composizione per l'omicidio di persona di sesso virile. Le prestazioni preliminari ed accessorie consistono nel semèn valutato in 7 volte 7 talleri (totale 49 talleri), nel gargàr-sib (23) consistente in una vacca da latte valutata un tallero, e nel ghet-hawalèt di 50 talleri. La somma di tali prestazioni è perciò stabilita in 100 talleri.

Il prezzo del sangue è corrisposto in bestiame secondo una valutazione di 400 talleri. La valutazione è fatta d'accordo tra l'autore dell'omicidio ed i capi dei tre gamàs Tunni estranei al rapporto delittuoso, esclusi quindi i capi dei gamàs cui appartengono l'omicida e la vittima (24).

L'omicida è tenuto a pagare col proprio patrimonio le prestazioni preliminari ed accessorie, valutate, come si è detto, a 100 talleri, più la metà del prezzo del sangue, valutata, essa metà, a 200 talleri. Il rimanente valore di 200 talleri è pagato dal gruppo secondo nell'ordine da noi indicato, gruppo che abbiamo qualificato come sotto-tribù, al quale l'omicida appartiene. Ad esempio: se l'omicida è membro della Rer Awò, e cioè di una rer della sotto-tribù Cumma, tutti quanti i membri di Cumma contribuiscono al pagamento del valore di 200 talleri.

I 500 talleri, valore dei generi determinati nel modo che si è detto, vengono attribuiti: per 300 talleri (100 delle prestazioni preliminari ed accessorie e 200 del prezzo del sangue) ai parenti della vittima secondo la norma dell'eredità, e cioè nell'ordine seguente: padre, figli, nipoti, fratelli, zii paterni, cugini, successivi agnati e, in mancanza, l'intera rer. Ogni categoria esclude le successive. I rimanenti 200 talleri del prezzo del sangue spettano a tutti i Tunni Torre, esclusi quelli del gamàs cui appartiene l'omicida; spettano cioè ai quattro gamàs incolpevoli.

La divisione del bestiame rappresentante il valore di 500 talleri ha luogo nel modo seguente. I capi dei tre gamàs non interessati alla questione di sangue, dopo aver concordato con l'omicida e col gamàs cui egli appartiene l'entità del bestiame che deve esser corrisposto, se ne impadroniscono e lo conducono nel luogo ove dimorava la vittima. Radunata quivi la sua gente dicono: « Ecco il bestiame; potete prenderlo ». A questo punto avviene la separazione, secondo la misura sopra indicata, del bestiame spettante agli eredi dell'ucciso da quello spettante ai gamàs incolpevoli, i membri presenti dei quali concorrono ad accaparrare quanto più possono del bestiame stesso, senza alcuna norma fissa. Non solo, ma hanno diritto di fare altrettanto tutti coloro che, essendo presenti all'atto, appartengono ad una delle tribù legate da maggiore amicizia con i Tunni Torre, e cioè Giddu, Dabarre, Iròle e, in ispecie, Tunni di Brava. Questo concorso al prezzo del sangue ha nome *diyyi gumèd*, cioè « la *diyah* comune » (25).

(23) Secondo i miei informatori significa « per ragionare », « per dar ragione a chi l'ha ».

(24) Il « gamàs » nei Tunni, come il « ghember » negli Helài, rappresenta la sotto-tribù; come Cumma, Moghentolle..., Bohoràd, Nassie, Ghedafade.

(25) Ho riferito la consuetudine letteralmente come mi è stata esposta dai miei informatori.

9. — Ecco infine la consuetudine dei Gherra. L'omicida deve affrettarsi ad offrire il semèn, consistente in una pecora che non ha ancora figliato. Si procede nel modo seguente. Se un Sabdòua uccide un Tubàde (rispettivamente appartenenti ai gruppi Ali e Addòle frazioni della sotto-tribù Tuf) vengono uomini Ghoragnò (gruppo paritetico a Tuf) e si fanno dare il semèn che consegnano alla rer offesa. Quindi tutti i Gherra (intendi: quelli presenti o che si radunano all'uopo) vanno presso la rer cui appartiene l'omicida (Sabdòua) e banchettano per sette giorni a sue spese; ogni giorno si uccidono due o tre o più capi bovini secondo il numero dei maggioretti intervenuti. Tale onere vien sostenuto dall'omicida sul suo patrimonio con l'aiuto, ove occorra, della sua rer. Questo banchettare ha nome di *fadis*, che significa « seduti ».

Dicono i Gherra che per gli omicidi commessi nell'interno della tribù non v'è diyah ma perdono, e che questo è ottenuto con la consegna del semèn. Si potrebbe osservare che, se è vero che non esiste in questa tribù una composizione pecuniaria fissa, il *fadis* è di una entità tale da poter ben surrogare, quanto a consistenza patrimoniale, la somma di beni che le altre consuetudini, che abbiám visto, stabiliscono. Infatti è da notare che negli omicidi avvenuti tra Gherra e Dighil, quando la norma applicabile sia quella della consuetudine Gherra, si afferma non esservi vendetta ma « composizione », e questa si attua, oltre che con l'offerta del semèn, con la corresponsione del ghet-hawâl e con il *fadis*. Ora il ghet-hawâl non equivale a diyah, come si è già detto, ed il *fadis* si ha anche nei casi di omicidio all'interno della tribù Gherra. Che cosa, allora, se ne deve dedurre? A noi sembra questo: che il *fadis* ha vero carattere di composizione, ma in forma più primitiva. Il banchetto protratto per sette giorni, con notevole aggravio patrimoniale del colpevole, è un modo come un altro per far sì che venga corrisposto un valore (prezzo) per il sangue versato; solo che non si è formata una precisa tariffa come in altre tribù e manca una discriminazione dei destinatari di tale valore, ed in ispecie in rapporto ai due circoli di aventi diritto, quello strettamente parentale (gli eredi) e quello politico, dalla rer alla tribù. Per quanto riguarda i destinatari, non la misura del prezzo, si può paragonare il *fadis* Gherra ai *diyyi gumèd Tunni*, di cui si è detto, e comprendere entrambi in questo tipo di composizione che si può chiamare, traducendo l'appellativo che ne danno i Tunni, « la diyah comunitaria ».

Tale interpretazione è tanto più verosimile in quanto pone l'istituto nello stesso ordine di concetti al quale si ispira la consuetudine Gherra relativamente ad altri istituti; in ispecie in quella forma di matrimonio, che descrissi venti anni or sono, la quale, ricordando le unioni promiscue nel matrimonio di gruppo, è anche indizio certo di una persistente esogamia rispetto alla gens (rer) e quindi di rapporti parentali che si prolungano, al di fuori di questa, nelle varie gentes che costituiscono quei gruppi maggiori che abbiamo designato coi nomi di frazione e di sotto tribù (26). Ora, questa soggezione dei gruppi politico-parentali a più ampi circoli parentali, nel che consiste l'esogamia, trasportata in questi circoli di collettività umane quei diritti che, in regime di endogamia, si restringono entro il gruppo gentilizio tipico (rer, gens).

(26) Ved. *Principi*, pag. 36 segg.

10. — Abbiamo descritto le consuetudini della composizione vigenti nelle diverse tribù ed applicabili ai rapporti nascenti dall'omicidio in tutte le possibili combinazioni fra soggetti appartenenti a gruppi sottostanti alla tribù, escluse soltanto le combinazioni che si possono avere fra soggetti appartenenti ad una stessa rer. Dobbiamo ora vedere come sia regolata la composizione quando i soggetti appartengono a tribù differenti.

Poichè non esiste una norma autonoma che regoli i rapporti nascenti dal delitto fra tribù diverse, che non siano la vendetta e la rappresaglia, le norme che, in linea teorica, potrebbero applicarsi sono due, quella del gruppo offeso o quella del gruppo offensore; e pertanto potrebbe anche pensarsi ad un conflitto di norme. Il conflitto invece non sorge, perchè la consuetudine lo ha risolto (27). Così fra le tre tribù Dighil, Giddu, Dabarre, Iròle, la composizione è sempre regolata dalla consuetudine dei Giddu; fra Giddu ed Helài si applica la norma della consuetudine Helài; fra Giddu e Tunni si applica quella dei Tunni. Non sapremmo dire con certezza quale sia la ragione di ciò; ma sembra che piuttosto che ad una ragione logica ci si debba riferire ad un processo storico determinato da cause diverse per ciascuna combinazione di tribù, cause che probabilmente consistono o nella prevalenza in numero e potenza di una tribù sull'altra (come per Giddu nel gruppo delle tribù Dighil), o in patti intervenuti e consuetudinariamente rafforzatisi durante il periodo di insediamento delle tribù nei territori attuali (28).

Ove non siasi peranco formata una consuetudine che regoli la composizione fra tribù diverse, non possono sussistere che o la vendetta o la composizione convenzionale; la quale ultima potrà, col ripetersi di casi simili e con la reiterazione della medesima soluzione, trasformarsi in composizione consuetudinaria. Ma è certo che in sede di composizione convenzionale, per quanto ampio sia l'ambito delle soluzioni possibili, per la valutazione del prezzo del sangue non si può fare a meno, dalle parti in conflitto, di ricorrere al valore stabilito dalla consuetudine interna di ciascuna tribù, specialmente quando tale valore sia superiore a quello stabilito dalla consuetudine della tribù avversa. Ed in tali casi si nota la prevalenza del concetto di applicare la norma consuetudinaria della parte offesa (29).

11. — Dando uno sguardo comparativo alle varie tariffe di composizione, che abbiamo descritto, non ci sembra possibile stabilire l'esistenza di un sistema unico per tutti i gruppi. In queste genti, cui pure non fanno difetto elementi etnici comuni, in ispecie tra Rahanwîn e Dighil, si è forse avuto questo duplice fenomeno. Da una parte la consuetudine originaria, quella cioè del gruppo etnico, — la quale indubbiamente doveva sussistere prima della scissione

(27) Si è formata, cioè, una consuetudine per l'applicazione, ai rapporti intertribali, della consuetudine vigente presso una tribù determinata.

(28) La tradizione storica dei Giddu e dei Tunni ricorda l'alleanza da loro stretta per combattere i Galla e cacciarli dai territori in cui attualmente quelle due tribù hanno sede. Ved. CERULLI, *La città di Merca e tre iscrizioni arabe*, in « Oriente moderno », 1943, pag. 20 segg.

(29) Lo stesso problema doveva presentarsi nel diritto delle genti germaniche delle quali noi conosciamo solo in piccola parte le consuetudini. Si ricorda che un capitulare di Pipino stabilì che il reato si deve emendare secondo la norma della parte offesa. Ved. DEL GIUDICE, *Diritto penale germanico rispetto all'Italia* 1905, pag. 29.

dei minori gruppi dal ceppo originario, — si è perduta od attenuata nel nuovo ambiente territoriale ed umano in cui i gruppi stessi sono venuti a trovarsi; dall'altra parte, nella formazione di nuovi aggregati composti di frazioni appartenenti a gruppi etnici diversi, in quel processo federativo di cui si è parlato, si sono formate nuove consuetudini, le quali hanno oscillato tra sistemi diversi sino a fissarsi in un sistema composito che risente delle diverse derivazioni.

Deve anzitutto notarsi che la riduzione del prezzo del sangue in moneta — talleri — non può essere che recente, essendo indubbiamente originaria, in genti dedite, se non esclusivamente, certo in modo notevole alla pastorizia, la valutazione in capi di bestiame. Invero per quasi tutte le prestazioni, di cui consta la composizione, si nota che alla base di esse sta un determinato quantitativo di capi di bestiame e che la equivalenza in denaro è solo fittizia.

Le prestazioni che abbiamo chiamato preliminari od accessorie, ed in ispecie il semèn ed il ghet-hawâl, appaiono aver maggiormente conservato il loro carattere primitivo se, come credo, deve ritenersi originario il computo in base al numero 7: così il semèn in Tunni ed il ghet-hawâl in Giddu. Presso i quali ultimi anche il prezzo del sangue, valutato in 200 talleri nominali, consiste in 7 volte 7 (49 giovenche), cui l'aggiunta di un'altra unità (1 bue) è una successiva adesione al sistema decimale. Se poi quest'ultimo sistema, che pur si riscontra nelle composizioni esaminate, sia primitivo o non rispetto a quello duodecimale, cui si riferiscono le frazioni ed i multipli 3, 4, 9, 18, è difficile dire. Osserviamo soltanto che il numero 12 è la base delle composizioni nelle consuetudini abissine (30) ed il numero 10 in quelle d'Arabia. E' noto infatti che la stessa diyah musulmana di 100 cammelli non è che il multiplo, stabilitosi nella nuova consuetudine, della diyah di dieci cammelle vigente nei tempi preislamici (31). Ora, in queste genti somale, noi troviamo di frequente il prezzo del sangue di 10 capi di bestiame: oltre che negli Iròle, di cui si è detto, nei Tunni di Brava (32), e negli stessi Helài, nei quali ai 10 bovini di diyah se ne sono aggiunti 8 spettanti ai capi dei tre ghember federati.

Da tutto ciò appare manifesto che il computo in talleri non è che una sovrapposizione rispetto a quella in bestiame, almeno per quanto riguarda il prezzo del sangue; mentre per alcune delle altre prestazioni minori, quando non siavi la corrispondenza in bestiame, si possono fare due ipotesi: o che si tratti di istituto più recente o che siavi stata una conversione effettiva di bestiame in denaro.

12. — L'esposizione che abbiamo fatto delle consuetudini somale in materia di composizione pecuniaria per omicidio non esaurisce certo tutto il campo dell'importante argomento; chè l'indagine potrebbe vertire su altri elementi ed essere approfondita con la raccolta di altri dati, quelli compresi che rappre-

(30) Ved. I. CAPOMAZZA, *Il diritto consuetudinario dell'Acchelè Guzai*, Asmara, 1909; C. CONTI ROSSINI, *Principi di diritto consuetudinario dell'Eritrea*, Roma, 1916; E. PETAZZI, *L'odierno diritto penale consuetudinario dello Hamasièn (Eritrea)*, Asmara, 1918.

(31) Ved. T. M. WEIR, *Diya*, in « Encyclopédie de l'Islam », Paris, 1913, tomo I.

(32) I Tunni che fan capo a Brava costituiscono una federazione (ved. *Principi*, pag. 108-110); i Tunni di Torre si considerano loro protetti.

sentano elementi di contorno ed appartengono più propriamente al folclore. Ma sembra che quanto si è esposto giovi notevolmente anzitutto a precisare le tariffe genuine stabilite dalla consuetudine e tuttora vigenti, nonostante l'opera di unificazione che l'Amministrazione coloniale ha inteso fare riducendo a 418 rupie la diyah per tutte le regioni e tribù della colonia (33) e che da tale precisazione si potrebbero stabilire più vaste comparazioni con le tariffe di tutti gli Etiopici, ed in ispecie con quelle delle popolazioni Galla, di cui notevoli elementi sono inseriti tra i Somali meridionali, per trarne conclusioni che potrebbero avere particolare rilievo ai fini di studiare le affinità e le differenze tra tutte le genti che popolano la grande area genericamente detta etiopica.

Ma oltre che sotto questo profilo, lo studio delle consuetudini esaminate presenta un alto interesse nell'ambito della storia del diritto. L'esame della composizione da delitto è elemento fondamentale rivelatore della struttura dei gruppi sociali. Se ben si considera, poichè il delitto, suscitando la vendetta del sangue, pone le parti avverse in istato di guerra, la composizione appare come il mezzo primordiale per evitare la guerra. Allorquando la composizione si asside sul terreno della consuetudine si può dire che sia già in atto il processo di federazione dei gruppi che porta alla formazione non solo di quelle collettività più o meno omogenee che chiamiamo tribù, ma anche di rapporti sociali in circoli più vasti, di vere e proprie comunità di popoli. Ed è di particolare interesse considerare che il delitto di sangue, il quale importa la solidarietà attiva e passiva dei gruppi in contrasto, è per lo più collegato, quando non trova in essi addirittura la sua causa, a fattori economici. Si uccide e si ferisce per l'occupazione di un terreno o di un pozzo, per la precedenza ad una abbeverata, per l'uso di un pascolo. La composizione del fatto delittuoso allora si ripercuote nel campo economico, consigliando quegli stabili accordi che sono la miglior garanzia di pace. Così di fronte al rigido e gretto principio gentilizio, che non vede altro che la tutela dell'ordine interno del gruppo consanguineo e si pone armato di contro ad ogni altro aggruppamento umano, si sviluppa il principio federativo che apre alle genti la via che conduce alle formazioni statali (34).

Ma, tornando nel campo che più propriamente interessa il diritto penale, non sembra potersi dubitare che la composizione consuetudinaria sia la prima forma di « pena » che sorge nelle società umane. Nella vendetta illimitata non può vedersi, come bene è stato osservato (35), che un modo biologico di protezione; il regolamento della vendetta diventa un modo sociale di protezione, sia esso talione, sia soprattutto composizione.

Qui si pone il problema del come il sentimento di socialità, che induce a comporre il delitto, si traduca in fenomeno giuridico. Noi riteniamo che tale problema si risolva agevolmente considerando la struttura della composizione pecuniaria, e non crediamo che si vorrà farci l'addebito di voler ricavare da esempi tratti da un modesto popolo, come è quello dei Somali, conseguenze di

(33) Le 418 rupie rappresentano la conversione di 300 talleri in cui vuolsi fosse fissata la diyah per le popolazioni del Benadir da SAÏD BARGASC rappresentante del Sultano di Zanzibar. Con l'introduzione della moneta italiana nella nostra Colonia (1925) si addivenne ad altra equivalenza.

(34) La costituzione degli Helài è quella che si avvicina di più alla organizzazione statale.

(35) Rinvio alle belle considerazioni di S. FRAGAPANE, *Il problema delle origini del diritto*, Roma, 1896, pag. 205 segg.

ordine generale. Gli esempi che abbiamo portato non costituiscono alcunchè di aberrante da tutto il complesso delle nostre conoscenze storiche, ma hanno anzi il pregio di colmare lacune che si lamentano nello studio delle fasi primitive dei popoli, anche europei, che oggi costituiscono grandi e potenti Stati (36).

Gli organismi sociali di cui ci siamo occupati non sono certo assurti alla figura di Stato quale noi lo concepiamo; ma non perciò può negarsi che la loro vita sia regolata da forme giuridiche. Il diritto non è un appannaggio delle forme politiche più evolute quale è lo Stato, nè sorge soltanto in forza della legge scritta. Lo stesso concetto di « sanzione », su cui tanto si dibatte ai nostri giorni, è del tutto concepibile al di fuori dell'ormai sorpassato concetto di « coazione ». Ciò che importa affinché il fatto sociale divenga fatto giuridico è che nell'aggregato umano sia sorto un « potere », più o meno organizzato, il quale esprima il consenso popolare. E poichè su questo poggia la consuetudine, quel potere è anche chiamato ad applicarla. Bene ha detto il Fragapane, in uno studio in cui i risultati più sicuri dell'etnografia sono applicati al problema supremo delle origini del diritto, che « ovunque appare il regime consuetudinario o si può indurre che vi regnasse, noi non possiamo concepirne l'esercizio che in rapporto a forme varie di *potere* correlative alla complessità degli aggregati » (37). Senza ripeterci, richiamiamo l'attenzione sulla parte che hanno, nelle procedure consuetudinarie sopra riferite, i capi e gli anziani dei gruppi, sia per il loro stesso intervento, sia per la parte o quota che loro compete della composizione. Questa parte può paragonarsi al *fredo* delle consuetudini germaniche (38). Nè ha rilievo il fatto che i capi ed anziani non intervengono in qualità di giudici (il che non è necessario neanche per l'antico diritto germanico che ricordiamo), poichè è appunto la loro funzione politica ad esprimere la necessità della sanzione e ad imprimere alla composizione il duplice carattere di riparazione e di pena.

MASSIMO COLUCCI

*Consigliere di Cassazione
Docente di Diritto Coloniale*

(36) Le analogie tra le istituzioni dei popoli Cusciti, cui appartengono i Somali, e quelle sia dei popoli germanici dell'età antica e media che delle popolazioni del Lazio prima dell'epoca propriamente storica, sono impressionanti e derivano, se non da una unità di area etnica originaria, dal fatto della forte simiglianza di organizzazione sociale a base gentilizia. Ne consegue che, almeno sotto il secondo profilo, la comparazione è del tutto legittima e può portare frutti, altrimenti inconseguibili, per colmare le lacune che si lamentano nella conoscenza di quegli antichi popoli.

(37) S. FRAGAPANE, op. cit., pag. 156.

(38) Il DEL GIUDICE, op. cit., pag. 110-112, afferma che il *fredo*, e cioè la parte di *veregildo* o di composizione che toccava al re o alla comunità, rappresenta l'elemento penale per eccellenza.